

## DOLO D'IMPETO E AGGRAVANTE DELLA CRUDELTÀ: UNA (IN)SOSTENIBILE COMPATIBILITÀ?

di Mariangela Telesca

(Assegnista di ricerca in Diritto penale presso l'Università di Salerno)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il dolo d'impeto. - 3. La natura dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 Cp. - 4. (segue) i concetti di 'sevizie' e 'crudeltà'. - 5. La coesistenza tra dolo d'impeto e aggravante della crudeltà nella giurisprudenza di legittimità. - 6. L'inconciliabilità strutturale tra il dolo d'impeto e l'aggravante delle sevizie e della crudeltà.

1. E' salita recentemente agli onori della cronaca, in seguito ad una pronuncia della giurisprudenza di legittimità, assunta nella massima composizione<sup>1</sup>, una particolare forma di imputazione dolosa da sempre scarsamente considerata nell'ambito della dottrina e negletta, se non addirittura svalutata, dalla prassi<sup>2</sup>; ci riferiamo al dolo d'impeto e, conseguentemente, alle ricadute in ordine alla compatibilità con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 Cp.

La portata applicativa della circostanza aggravante è divenuta oggetto di un rinnovato interesse da parte della giurisprudenza, in seguito al ripetersi di gravi fatti di sangue maturati in ambito familiare o comunque ricollegabili al deteriorarsi delle relazioni interpersonali tra la vittima e l'autore del reato<sup>3</sup>; la rappresentazione mediatica ha contribuito, sotto altri profili, a conferire agli eventi grande risonanza presso l'opinione pubblica<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Si fa riferimento a Cass. S.U. 29.2.2016, n. 40516, consultabile sul sito [www.iurisprudenzia.it](http://www.iurisprudenzia.it).

<sup>2</sup> A ciò ha contribuito anche il tenore dell'art. 90 Cp che stabilendo l'irrelevanza degli stati emotivi o passionali «ha contenuto l'esigenza di un'indagine su natura ed effetti delle componenti impulsive della condotta, salva la distinzione con quelle compulsive e i rapporti tra dolo d'impeto e aggravante della crudeltà di cui all'art. 61 n. 4 c.p.», ma anche in tali ipotesi la giurisprudenza «sembra muoversi con estrema cautela attraverso interpretazioni restrittive», cfr. D. Piva, *Le componenti impulsive della condotta. Tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena*, Napoli 2020, 14 s.

<sup>3</sup> V. Paziienza, *L'aggravante della crudeltà ed i delitti commessi con dolo d'impeto*, in *Corte Suprema di Cassazione - Ufficio del Massimario - Rassegna della giurisprudenza di legittimità - Gli orientamenti delle Sezioni penali - Anno 2016*, consultabile su [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), 16.

<sup>4</sup> E' stato incisivamente sostenuto che «è la rappresentazione della criminalità a dominare, ancor prima che la repressione della criminalità» da D. Melossi, *Stato, controllo sociale, devianza. Teorie criminologiche e società tra Europa e Stati Uniti*, Milano 2002, 245; nell'ambito di un'ampia molteplicità di voci, sui rischi di possibili sviamenti per effetto della rappresentazione mediatica della criminalità, senza pretese di completezza, cfr. F. Palazzo, *Paura del crimine, rappresentazione mediatica della criminalità e politica penale (a proposito di un recente volume)*, in *Riv. dir. media*, 2018, 3, 2; C.E. Paliero, *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed "effetti penali" dei*

Il dolo d'impeto assume particolare rilevanza ai fini della commisurazione della sanzione poiché l'art. 133 co. 1 Cp, com'è noto, fa dipendere l'entità della pena (tra gli altri fattori) «dall'intensità del dolo».

L'intensità richiama la graduabilità del dolo e, dunque, implica un giudizio sulla coscienza e volontà dell'agente di dare esecuzione al proposito criminoso; la determinazione del 'livello' di pregnanza del coefficiente psichico assume, infatti, una significativa rilevanza in ordine alla quantificazione della pena.

Prima di affrontare la questione relativa alla compatibilità tra dolo d'impeto e aggravante della crudeltà riteniamo opportuno un richiamo, quantunque per rapidi cenni, agli elementi costitutivi del dolo – che in quanto «concetto 'graduabile'»<sup>5</sup> ha specifiche ricadute sull'oggetto delle presenti osservazioni – ed in particolare alla rappresentazione e alla volizione. Com'è noto, il primo, di carattere puramente intellettuale è dato appunto dalla rappresentazione anticipata (previsione) delle possibili conseguenze di un determinato comportamento; il secondo (requisito c.d. volitivo) individua, invece, l'atto di impulso attraverso il quale la volontà dell'agente mette in moto le energie causali idonee a produrre l'evento<sup>6</sup>.

Il momento rappresentativo del dolo, è stato evidenziato, «investe tutti gli elementi del fatto»<sup>7</sup>, ed esige, pertanto, la conoscenza effettiva del fatto concreto che integra una specifica figura di reato; tale conoscenza deve sussistere nel momento in cui l'agente inizia l'esecuzione dell'azione tipica<sup>8</sup>. Nonostante il riferimento alla 'conoscenza' – da intendersi nel senso di una «*comprensione*, di regola, non tecnico-giuridica, ma meramente laica (la c.d. conoscenza parallela del profano)»<sup>9</sup> – non

---

*media*), in *Scritti per Federico Stella*, a cura di G. Forti e M. Bertolino, Napoli 2007, 289 ss.; sulla rappresentazione che può essere politicamente più importante dell'efficacia reale nonostante i due piani (rappresentazione e realtà) non coincidano, cfr. D. Pulitanò, *Intervento*, in *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista. Un dibattito promosso dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 21.12.2016; evidenzia il «problematico e complesso» rapporto tra informazione e sistema penale, T. Padovani, *Informazione e giustizia penale: dolenti note*, in *DPP* 2008, 6, 690 ss.; sull'influenza esercitata dai settori dell'informazione su governi e società, E.R. Zaffaroni e M. Bailone, *Delito y espectáculo. La criminología de los medios de comunicacion, La sovranità mediatica. Una riflessione tra etica, diritto ed economia*, a cura dello stesso Autore e di M. Caterini, Padova 2014, 127; sulla spettacolarizzazione del processo, cfr. G. Spangher, «*Processo mediatico*» e *giudici popolari nei giudizi delle Corti d'Assise*, in *Le Corti d'Assise*, 2011, 117 ss.; sui «reciproci influssi tra atti giudiziari e pubblica informazione» M. Nobili, *L'immoralità necessaria. Citazioni e percorsi nei mondi della giustizia*, Bologna 2009, 7 ss.; sui rapporti tra populismo, «comunicazione divulgativa», strumentalizzazioni «del penale "salvifico"» e ruolo del giurista, recentemente, cfr. M. Donini, *Populismo penale e ruolo del giurista*, in <https://sistemapenale.it>, 7.9.2020, 3 ss.

<sup>5</sup> G. De Francesco, *Diritto penale. Principi, reato, forme di manifestazione*, Torino 2018, 424.

<sup>6</sup> Negli stessi termini cfr. C. Fiore e S. Fiore, *Diritto penale. Parte generale*<sup>6</sup>, Torino 2020, 233.

<sup>7</sup> M. Gallo, *Diritto penale italiano. Appunti di parte generale*<sup>2</sup>, I, Torino 2019, 464.

<sup>8</sup> In tal senso G. Marinucci, E. Dolcini e G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale. Parte generale*<sup>7</sup>, Milano 2018, 340.

<sup>9</sup> F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*<sup>10</sup>, Padova 2017, 304; G. Marinucci, E. Dolcini e G.L. Gatta, *Manuale*, cit., 341. Il concetto di «*laico*» attiene al comune destinatario della norma penale, di solito il profano di diritto penale eppure capace di cogliere il significato essenziale di un istituto giuridico; mentre il «*chierico*» è il giurista di professione, chiamato a verificare, attraverso le sue specifiche conoscenze tecniche, che la norma incriminatrice sia

sussiste alcuna incertezza che il dubbio possa integrare il momento rappresentativo del dolo. La volontà costitutiva del dolo implica «volontà di *realizzazione del fatto tipico, del fatto come descritto dalla fattispecie*»<sup>10</sup> con la conseguenza che – ad esempio nell'ipotesi di oltraggio al pubblico ufficiale (art. 341-bis Cp) – il dolo non va limitato alla rappresentazione e volontà di pronunciare parole offensive verso il pubblico ufficiale, ma dovrà includere anche la consapevolezza della qualifica pubblicistica del soggetto passivo nonché la pubblicità del luogo e della presenza di più persone.

Entrambi i requisiti (intellettivo e volitivo) sono ugualmente imprescindibili nella nozione del dolo perché non può esservi un atto di volontà che non sia fondato su di una preventiva rappresentazione delle conseguenze nel mondo esterno; né, tanto meno, può assumere rilevanza per il diritto penale una mera rappresentazione di possibili eventi, «se ad essa non segua un atto di volontà che metta in moto energie causali, dirette alla modificazione della realtà preesistente»<sup>11</sup>. Dal modo in cui si attecchiano e si combinano tra loro il momento volitivo e il momento rappresentativo, è possibile distinguere varie forme di dolo caratterizzate da diversi livelli di intensità<sup>12</sup>.

Va, altresì, rimarcata la posizione assunta da autorevole dottrina che assegna particolare rilievo al momento volitivo del dolo e, dunque, alla componente psichica della volontà. L'analisi della struttura del momento volitivo non è priva di complessità «ed implica l'individuazione di plurime forme di dolo, differenziate quanto alla intensità della volizione: viene in gioco, da un lato la tripartizione fra dolo intenzionale, dolo diretto e dolo eventuale, in un crescendo di intensità; e, dall'altro, la contrapposizione tra dolo d'impeto e dolo di proposito»<sup>13</sup>.

Ai fini dell'inquadramento delle prime tre figure (relative al dolo intenzionale, diretto ed eventuale) possiamo riportare l'esautiva 'sintesi' – evitando così il rischio di ripetitività nel ripercorrere il ricco dibattito scientifico anche per quanto attiene ai rapporti con la colpa cosciente e i vari orientamenti giurisprudenziali – svolta da un illustre Maestro che delinea un criterio alla stregua del quale si gradua l'intensità del dolo. Invero, l'«intensità che sarà massima allorché la rappresentazione del verificarsi di un fatto di reato (completo degli elementi che ne costituiscono il tipo oggettivo, nonché l'offesa-contenuto) è lo scopo in vista del quale il soggetto si determina alla

---

applicata nei precisi ed esatti confini segnati dall'elemento normativo (giuridico) e quindi vigilare sul rispetto del principio di legalità/tassatività; in tal senso cfr. G. De Vero, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino 2020, 455.

<sup>10</sup> Cfr. F. Palazzo, *Corso di diritto penale. Parte generale*<sup>7</sup>, Torino 2018, 282 da cui è ripreso l'esempio richiamato nel testo.

<sup>11</sup> C. Fiore e S. Fiore, *op. cit.*, 233.

<sup>12</sup> D. Pulitanò, *Diritto penale*<sup>8</sup>, Torino 2019, 264; G. Marinucci, E. Dolcini e G.L. Gatta, *op. cit.*, 345.

<sup>13</sup> F. Palazzo, *Corso*, cit., 297. In proposito rilevava F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte generale*<sup>15</sup>, (agg. e int. da L. Conti), Milano 2000, 347 s. che per quanto il momento conoscitivo del dolo preceda quello volitivo, non è dubbio che il secondo rappresenta la nota che caratterizza tale forma di colpevolezza.

condotta (in senso stretto). In tale ipotesi, il dolo assume la forma specifica di “dolo intenzionale”. Distinta da questa, e seconda in ordine di intensità, è la figura del “dolo semplice” o “diretto”, che si verifica quando l'agente ha compiuto volontariamente una certa azione, rappresentandone con certezza lo sbocco in un fatto di reato, senza però che questa rappresentazione eserciti efficacia determinante sulla volizione della condotta. Si ha, infine, “dolo eventuale” o “indiretto” quando l'azione volontaria è accompagnata dalla rappresentazione della probabilità o della possibilità che il fatto criminoso si realizzi, sempreché sia da escludersi un'efficacia determinante, la cui presenza renderebbe il dolo intenzionale»<sup>14</sup>.

Valga un esempio già prospettato in dottrina: un killer incaricato di uccidere Caio colloca a tale scopo una bomba nell'autovettura della vittima designata e la fa esplodere pur sapendo che la vittima prende l'auto ogni mattina per accompagnare la figlioletta a scuola e che, quest'ultima, morirà a causa dell'esplosione (certezza o probabilità relevantissima di causare l'evento che pure non costituisce l'obiettivo dell'azione criminosa che era la morte di Tizio). Il killer, inoltre, si configura come possibile (non come certo o altamente probabile) che dalla deflagrazione, oltre alla morte della vittima designata e della figlia, perda la vita anche una terza persona diretta, proprio in quel fatale momento, verso il garage condominiale e nonostante ciò agisce anche a costo di realizzare l'evento morte accettandone, dunque, il rischio pur di portare a termine il suo proposito criminoso. Si avrà, dunque, dolo intenzionale rispetto alla morte di Tizio, dolo diretto rispetto alla morte della figlia e dolo eventuale rispetto alla morte della terza persona<sup>15</sup>.

2. Accanto alla distinzione tra dolo intenzionale, dolo diretto e dolo eventuale caratterizzata da una intensità decrescente, possiamo collocare la contrapposizione tra dolo d'impeto e dolo di proposito; una specificazione di quest'ultima tipologia di dolo si rinviene, è noto, nella premeditazione.

Anche le forme del dolo d'impeto e del dolo di proposito esprimono una diversa intensità di volizione del soggetto rispetto al fatto tipico; «tuttavia, mentre le tre forme del dolo intenzionale, diretto ed eventuale rispecchiano il diverso ruolo giocato dalla rappresentazione del fatto tipico nel processo motivazionale che ha condotto alla deliberazione criminosa, la contrapposizione tra dolo d'impeto e dolo di proposito si riferisce alla presenza più o meno efficace di *motivi inibitori* antagonisti alla spinta a delinquere»<sup>16</sup>.

La manualistica corrente riporta che il dolo d'impeto si verifica «quando l'agente

---

<sup>14</sup> Così M. Gallo, *Diritto penale, cit.*, 468.

<sup>15</sup> L'esempio è tratto da D. Petrini, *Dolo*, in C.F. Grosso, M. Pelissero, D. Petrini e P. Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*<sup>3</sup>, Milano 2020, 370 s.

<sup>16</sup> F. Palazzo, *Corso*, cit., 302.

dà corso immediato all'esecuzione del proposito insorto»<sup>17</sup>; o «quando la decisione criminosa sorge all'improvviso e si traduce immediatamente nell'azione esecutiva del reato»<sup>18</sup>; o, ancora, «quando la decisione criminosa è improvvisa ed immediatamente eseguita, esplodendo repentinamente nell'atto criminoso»<sup>19</sup>. Ugualmente si sostiene che si verte in ambito di dolo d'impeto quando «la deliberazione criminosa è seguita immediatamente dall'esecuzione della condotta»<sup>20</sup>; oppure quando la risoluzione criminosa si presenta nella psiche dell'agente «come pressoché contestuale o comunque immediatamente precedente alla sua realizzazione»<sup>21</sup> ed è la conseguenza «immediata di un impulso ad agire»<sup>22</sup>; o qualora il soggetto agisca «in un momento assai prossimo (immediatamente successivo) a quello nel quale ha preso la decisione»<sup>23</sup>.

Nello stesso solco si muove la giurisprudenza che individua il dolo d'impeto in «una deliberazione criminosa improvvisa, (una) reazione immediata ad uno stimolo esterno»<sup>24</sup>, frutto di una decisione improvvisa<sup>25</sup>, che si caratterizza per una «risposta immediata o quasi immediata»<sup>26</sup> ad una sollecitazione esterna o che traduce «in atto un proposito criminoso improvvisamente insorto»<sup>27</sup> trattandosi di un'azione lesiva commessa con estrema rapidità, in seguito ad una slatentizzazione di rabbia e aggressività<sup>28</sup>.

La caratteristica principale del dolo d'impeto, che accomuna le definizioni dottrinali e giurisprudenziali appena richiamate, è data, dunque, dall'immediatezza dell'esecuzione del fatto di reato in seguito all'improvvisa comparsa della deliberazione criminosa. Tant'è che, in una ipotetica scala, l'intensità del dolo può

<sup>17</sup> T. Padovani, *Diritto penale*<sup>12</sup>, Milano 2019, 257.

<sup>18</sup> C. Fiore e S. Fiore, *op. cit.*, 252.

<sup>19</sup> F. Mantovani, *op. cit.*, 322.

<sup>20</sup> F. Palazzo, *Corso*, cit., 302.

<sup>21</sup> G. De Vero, *Corso di diritto penale*, 468.

<sup>22</sup> G. Marinucci, E. Dolcini e G.L. Gatta, *op.cit.*, 345, ove si sottolineano le radici affettive (come l'ira o la gelosia) del dolo d'impeto.

<sup>23</sup> D. Petrini, *Dolo*, cit., 376.

<sup>24</sup> Cass. S.U. n. 40516/2016, cit., p. 6.

<sup>25</sup> Cass. 16.6.2009, n. 24894, rv 243804.

<sup>26</sup> L'immediatezza della risposta non esclude la lucidità, ma non richiede neppure una immediatezza assoluta della risposta allo stimolo, essendo diversi, in ogni soggetto, i tempi di reazione. (Fattispecie relativa ad un caso di tentato omicidio pluriaggravato, in cui la Corte ha confermato la decisione dei giudici d'appello che non avevano ravvisato alcuna incompatibilità tra il dolo d'impeto e la lucidità e la freddezza mostrate dall'imputato il quale, a fronte del rifiuto reiteratamente opposto da una prostituta alle plurime richieste di concessione di uno sconto per il pagamento della prestazione sessuale, esplodeva contro la stessa un colpo d'arma da fuoco in direzione del collo della vittima, la scaricava dall'autovettura e si dava alla fuga al fine di non essere identificato), v. Cass. 2.11.2005, n. 39791, rv 232943.

<sup>27</sup> Cass. 12.7.2019, n.30707, in [www.neldiritto.it](http://www.neldiritto.it), la decisione afferma la compatibilità tra dolo d'impeto e dolo eventuale.

<sup>28</sup> Cass. 24.2.2015, n. 8163, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com), l'agente con un'arma da punta e taglio procurava alla vittima complessivamente 35 ferite in diverse parti del corpo, sì da determinare anemia emorragica acuta, causa dell'esito letale.

essere misurata in sequenze «discendenti che vanno dal dolo intenzionale al dolo eventuale; e dalla premeditazione al dolo d'impeto»<sup>29</sup>. Oppure, si possono distinguere tre livelli fondamentali di intensità del dolo: dolo d'impeto, dolo di proposito e dolo premeditato; nella prima forma l'esecuzione è immediata; nel secondo tipo l'esecuzione avviene in un lasso di tempo relativamente breve; e nella terza vi è la pianificazione<sup>30</sup>.

Allo stesso modo concordi sono le posizioni che distinguono il dolo d'impeto (al quale è stato negato qualsiasi particolare valenza dogmatica da parte della giurisprudenza<sup>31</sup>) dal dolo di proposito, che sussiste nelle ipotesi di marcata distanza temporale tra il sorgere dell'idea criminosa e la sua esecuzione; oppure quando la volontà di commettere il reato «è maturata e si è insediata nella mente del reo con largo anticipo rispetto alla sua esecuzione»<sup>32</sup>.

In altri termini, nel dolo di proposito il soggetto compie l'atto di volontà «dopo un intervallo di tempo durante il quale la rappresentazione ha modo di trasformarsi in risoluzione criminosa»<sup>33</sup>. Lo spazio temporale assume rilevanza perché l'agente ha il tempo di ponderare la scelta, di riflettere sul proposito volitivo e, dunque, maturare la consapevolezza che porta alla decisione di commettere il reato<sup>34</sup>. L'intensità del «momento *volitivo* va rapportata al grado di adesione psicologica del soggetto al fatto nonché alla complessità e alla durata del processo deliberativo»<sup>35</sup>. Sotto quest'ultimo aspetto la deliberazione criminosa esprime una minore gravità (e/o pericolosità) allorché si traduca immediatamente e improvvisamente in azione (c.d. dolo d'impeto); per contro sarebbe indice di maggiore gravità (e/o pericolosità) il dolo c.d. di proposito caratterizzato da un rilevante stacco temporale tra il momento della decisione e quello dell'esecuzione<sup>36</sup>. La maggiore gravità del dolo di proposito rispetto al dolo d'impeto va rinvenuta nel fatto che «il *disvalore soggettivo* dell'azione dolosa è certamente superiore quando la rappresentazione e l'orientamento di volontà verso il fatto lesivo alberga con costanza e continuità nel soggetto», insensibile a contromotivazioni

---

<sup>29</sup> D. Pulitanò, *op. cit.*, 423.

<sup>30</sup> T. Padovani, *Diritto penale*, cit., 257.

<sup>31</sup> V. Pazienza, *op. cit.*

<sup>32</sup> G. De Vero, *Corso di diritto penale*, 468.

<sup>33</sup> F. Ramacci, *Istituzioni di diritto penale*<sup>2</sup>, Torino 1992, 184.

<sup>34</sup> Nel dolo d'impeto l'attuazione del proposito criminoso è (quasi) immediata, non essendo l'*actio* esecutiva preceduta da alcuna meditazione o pausa riflessiva, in caso di dolo di proposito, invece, intercorre un lasso di tempo consistente tra l'emersione della volontà criminosa e la sua messa in atto, durante il quale il soggetto agente ha peraltro la possibilità di valutare, con maggiore ponderazione, le conseguenze della propria azione e l'opportunità di un eventuale recesso, denotando con ciò una maggiore persistenza e intensità della sua volontà di delinquere, in tal senso M. Zampoli, *La compatibilità del dolo d'impeto con l'aggravante della crudeltà: le Sezioni Unite smascherano le origini di un "falso problema"*, in *De Iustitia*, 2017, 2, 12.

<sup>35</sup> G. Fiandaca-E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*<sup>7</sup>, Bologna 2014, 372.

<sup>36</sup> G. Fiandaca-E. Musco, *op. cit.*, 372.

rivolte alla salvaguardia del bene giuridico in procinto di essere aggredito<sup>37</sup>. La ragione per cui si sostiene che la differenza cronologica diversificante il dolo d'impeto dal dolo di proposito sia il segno esteriore di «un diverso processo motivazionale in cui alla (presumibile) assenza o presenza di contromotivi all'azione criminosa corrisponda, rispettivamente, una minore o maggiore “persistenza” ed intensità della volontà a delinquere»<sup>38</sup>.

Una *species* del dolo di proposito è costituita dalla premeditazione che al trascorrere del tempo aggiunge la pianificazione dell'intendimento criminoso, meditando la sua esecuzione e ponderandone i vari aspetti<sup>39</sup>. Il dolo di proposito caratterizzato dal fatto che intercorre un consistente lasso di tempo tra il sorgere dell'idea criminosa e la sua realizzazione<sup>40</sup>, ci aiuta a comprendere anche il suo 'contraltare' rappresentato dal dolo d'impeto che si connota per la repentina reazione dell'agente sorta in seguito, ad esempio, ad un litigio, ad uno stato d'ira, e più in generale ad una provocazione; come avviene nei classici esempi (ripresi dalla manualistica) dell'uccisione del coniuge colto tra le braccia altrui o dell'uccisione dell'automobilista all'esito di un banale litigio per un parcheggio.

3. L'analisi, quantunque schematica, dell'aggravante disciplinata dall'art. 61 n. 4 Cp – «l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone» – impone, preliminarmente, l'individuazione della 'controversa'<sup>41</sup> natura giuridica (oggettiva o soggettiva).

L'art. 70 Cp stabilisce che sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso; soggettive le circostanze che attengono all'intensità del dolo o al grado della colpa, o alle condizioni e alle qualità personali del colpevole, o ai rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero inerenti alla persona del colpevole.

Nonostante la norma appena richiamata, la formulazione dell'art. 61 n. 4 Cp – «l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone» – ha dato vita

---

<sup>37</sup> G. De Vero, *Corso di diritto penale*, 468.

<sup>38</sup> F. Palazzo, *Corso*, cit., 303; l'illustre Autore richiama ad esempio il fatto di Tizio che ha subito uno 'sgarro' da parte di Caio e decide di dargli una lezione passando subito all'azione. Ciò significa, indubbiamente, che il movente ha una sua originaria virulenza tale da spingere all'immediatezza dell'esecuzione, «una specie di “istintività” criminosa, che si manifesta senza un conflitto tra motivi e contromotivi». Diversamente avviene con la presenza di un conflitto di motivi, indiziato dall'intervallo di tempo tra decisione ed esecuzione, una volta che fosse superato col passaggio all'azione, che dimostrerebbe come ad una incertezza decisionale si sia alla fine sostituita una volontà criminosa radicata e consolidata attraverso il rafforzamento dei motivi a delinquere a tal punto da vincere i contromotivi.

<sup>39</sup> T. Padovani, *Diritto penale*, cit., 257.

<sup>40</sup> F. Mantovani, *op. cit.*, 322.

<sup>41</sup> G. Fiandaca-E. Musco, *op. cit.*, 452.

ad interpretazioni differenti.

Autorevole dottrina ritiene l'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 Cp di natura oggettiva in quanto concernente le modalità dell'azione<sup>42</sup>. La qualità di circostanza soggettiva, all'opposto, implica una particolare malvagità dell'agente e, pertanto, l'apprezzamento dei riflessi soggettivi della condotta appartiene al giudizio sulla capacità a delinquere del reo ai sensi dell'art. 133 co. 2 Cp<sup>43</sup>.

In senso contrario altra dottrina, non meno qualificata, ne sostiene la natura soggettiva in quanto attinente al modo di esecuzione del reato; l'agente – arrecando alla vittima o a terzi un dolore fisico o morale non necessario alla realizzazione del reato – rivela «un animo malvagio e perverso una insensibilità all'altrui sofferenza, tipica ad es. del “delinquente disaffettivo”»<sup>44</sup>.

Non sono mancate voci che hanno riconosciuto all'aggravante in questione carattere misto<sup>45</sup>.

La giurisprudenza non sembra mostrare tentennamenti nel riconoscere natura soggettiva all'aggravante; entrambe le locuzioni adoperate nell'art. 61 n. 4 Cp sono rivelatrici di una particolare intensità del dolo ai sensi dell'art. 70 co. 1 n. 2 Cp, che dimostrano l'assenza di sentimenti umanitari<sup>46</sup>. Già in precedenza veniva affermato che sia le sevizie che la crudeltà hanno natura soggettiva; la diversità delle proposizioni «l'aver adoperato sevizie» e «l'aver agito con crudeltà verso le persone» non è in contrasto con la ragione unitaria della loro collocazione nello stesso n. 4 dell'art. 61 Cp. Il contenuto oggettivo e prevalentemente fisico delle “sevizie”, infatti, e quello soggettivo e prevalentemente morale della “crudeltà”, rivelano entrambi l'animo malvagio dell'agente, il quale – infliggendo sofferenze alla vittima, (le ‘sevizie’), o comportandosi in modo da far soffrire anche moralmente (la ‘crudeltà’) – oltrepassa i limiti di normalità causale nella produzione dell'evento<sup>47</sup>.

La giurisprudenza ha riconosciuto all'aggravante di cui all'art. 61 co. 4 Cp una

<sup>42</sup> T. Padovani, *Diritto penale*, cit., 305; G. Marinucci, E. Dolcini e G.L. Gatta, *op. cit.*, 590; A. Pagliaro, *Principi di diritto penale. Parte generale*<sup>8</sup>, Milano 2003, 463; A. Manna, *Circostanze del reato*, in *EG Trecc*, VI, 1988, 11.

<sup>43</sup> C. Fiore e S. Fiore, *Diritto penale*, cit., 502.

<sup>44</sup> F. Mantovani, *op. cit.*, 404; per una valorizzazione del significato sintomatico A. Malinverni, *Scopo e movente nel diritto penale*, Torino 1954, 81; Id., *Circostanze del reato*, in *ED*, VII, 1960, 81; sulla particolare volontà malvagia M. Romano, *Commentario sistematico al codice penale*<sup>3</sup>, Milano 2004, p. 666; V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*<sup>5</sup>, Torino 1987, II, 199.

<sup>45</sup> R.A. Frosali, *Sistema penale italiano*, Torino 1958, I, 626; A. Casalnuovo, *Astrattismo e concretezza nei rapporti tra crudeltà e vizio di mente*, in AA.VV., *Studi in memoria di U. Pioletti*, Milano 1982, 134.

<sup>46</sup> Cass. 6.10.1987, in G. Lattanzi, *Codice penale: annotato con la giurisprudenza*, Milano 2008, *sub* art. 61; nello stesso senso Cass. 10.2.1997, in *CP* 1998, 804.

<sup>47</sup> Cass. 12.5.1980, n. 5901, Iaquinta, rv 145246, fattispecie relativa all'omicidio di una donna attuato mediante lenta asfissia, sfregio al volto, frattura di costole e numerose ferite al collo. Le ferite, non profonde, prolungarono l'agonia della vittima e ne determinarono, alla fine, la morte; tale procedimento causativo è stato ricondotto nell'ambito delle sevizie, mentre alla crudeltà è stata riconosciuta una connotazione prevalentemente morale. Rimarca il superamento dei limiti della normale causalità nella produzione dell'evento Cass. 29.1.2008, n. 12680, G., rv 239365.



connotazione meramente soggettiva partendo dal fondamento normativo dell'aggravamento di pena, giustificato dalla esigenza di sanzionare il particolare disvalore costituito ora dall'indole particolarmente malvagia dell'agente e dalla sua ansia incontenibile di appagare la tendenza istintiva ad arrecare dolore, ora dalla carenza, manifestata al di là della attuazione della condotta criminosa, di ogni sentimento di compassione e del più elementare senso di umana pietà; ora dalla particolare insensibilità, spietatezza, efferatezza ed atrocità<sup>48</sup>.

La valenza oggettiva o soggettiva dell'aggravante disciplinata dall'art. 61 n. 4 Cp non può fondarsi su di una aprioristica presa di posizione ma ha bisogno di un fondamento imparziale da rinvenirsi nel fatto di reato. Solo dalle modalità che hanno determinato un certo risultato possiamo propendere a favore di una soluzione anziché di un'altra. Riteniamo, pertanto, che l'osservazione del fatto di reato possa orientare verso una visione soggettiva oppure oggettiva del comportamento posto in essere dall'agente. Così, ad esempio, dall'analisi di un cadavere che evidenzia una serie di ferite da arma da taglio disseminate sul corpo, che hanno determinato l'evento morte dopo lunghe sofferenze, possiamo dedurre che, oggettivamente, le sevizie denotano l'*animus* malvagio dell'autore. Nella misura in cui le sevizie e le crudeltà vengono ricavate dalle modalità dell'azione ne discende la natura oggettiva dell'aggravante; un siffatto *modus operandi* eviterebbe, a nostro avviso, il rischio connesso ad indebite inversioni metodologiche.

In sintesi: è il 'fatto', quale oggetto del dolo, che può legittimare l'affermazione che l'agente è di indole malvagia; non possiamo partire dal presupposto che un soggetto di indole malvagia ha commesso quel determinato 'fatto'<sup>49</sup>.

4. La dottrina distingue, generalmente, le 'sevizie' dalla 'crudeltà' sulla base della sofferenza fisica o morale inflitta alla vittima; entrambe consistenti «in offese non necessarie»<sup>50</sup>, ritenute superflue per la commissione del reato<sup>51</sup>.

Si sostiene, in proposito, che il concetto di 'sevizie' implica l'inflizione di sofferenze fisiche non necessarie per la realizzazione del fatto illecito (ad esempio, torturare senza necessità un sequestrato); mentre ricorre la 'crudeltà' quando l'agente impone alla vittima sofferenze di ordine morale, contrastanti col sentimento di

---

<sup>48</sup> L. Aielli, *Dolo d'impeto e configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 4 c.p.*, (28.10. 2016), in [www.ilpenalista.it](http://www.ilpenalista.it).

<sup>49</sup> Più in generale sul fatto quale oggetto del dolo e sulle ripercussioni nella fase dell'accertamento cfr. M. GALLO, *Il dolo. Oggetto e accertamento*, Milano 1953, 62 ss.; Id., *Dolo. IV, Diritto penale*, (voce), in *ED*, Roma 1964, XIII, 787 ss.; M. Donini, *Teoria generale del reato*, *DigDPen*, XIV, 1999, 262 ss.; sulla nozione di accertamento e sui riflessi sul piano sostanziale e processuale si rinvia a G.P. De Muro, *Il dolo, II, L'accertamento*, Milano 2010, 149 ss.; G. Cerquetti, *Il dolo*, Torino 2010, 314 ss.

<sup>50</sup> A. Malinverni, *Circostanze*, cit., 80.

<sup>51</sup> A. Manna, *Circostanze*, cit., 11.

umanità ed esorbitanti dai mezzi essenziali per l'esecuzione del reato (ad es., costringere la vittima designata a scavarsi la fossa)<sup>52</sup>. La 'crudeltà' si concretizza in un inutile patimento morale (ad es., obbligare il figlio all'uccisione del padre)<sup>53</sup> che rivela la mancanza di sentimenti umanitari (ad es., uccidere il figlio in presenza della madre; torturare psicologicamente il sequestrato)<sup>54</sup>.

La 'sevizia' esprime, pertanto, una scelta da parte dell'agente del tutto avulsa dai mezzi necessari alla realizzazione del fatto, come si verifica ad esempio nel caso di colui che sottopone la vittima a modalità efferate (lento dissanguamento) che ne cagionino la morte. La 'crudeltà', invece, sussiste quando si infligge alla vittima o a un terzo una sofferenza morale, rivelatrice di mancanza di umanità (ad es., inscenare una o più volte una finta esecuzione prima di uccidere realmente la vittima; imporre al genitore della vittima di assistere ad una violenza sessuale)<sup>55</sup>.

Tale impostazione, che ruota intorno alle modalità della condotta, è stata talora seguita anche in alcune decisioni giurisprudenziali, basandosi sulla natura rispettivamente fisica o morale delle sofferenze inflitte<sup>56</sup>.

Affinché possa configurarsi l'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 Cp, l'orientamento prevalente in giurisprudenza ritiene necessario avere riguardo, appunto, alle modalità della condotta posta in essere dall'agente, la quale deve presentare un *quid pluris* rispetto ai normali mezzi utili per la commissione del fatto di reato.

Si evidenzia, in tale ottica, con un orientamento costante, che il fondamento dell'aggravante incentrata sull'aver agito con crudeltà è ravvisabile in una maggiore meritevolezza di pena nei casi in cui le circostanze concrete dell'azione consentano di identificare un effettivo superamento della «normalità causale» determinante l'evento, con volontà di infliggere alla vittima sofferenze aggiuntive rispetto a quelle ricomprese nella ordinaria incriminazione del fatto tipico<sup>57</sup>. L'aggravante è ritenuta sussistente quando le modalità della condotta rendano obiettivamente evidente la volontà di infliggere alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento e costituiscano un *quid pluris* rispetto all'attività necessaria alla consumazione del reato, rendendo la condotta stessa particolarmente riprovevole in considerazione della gratuità e superfluità dei patimenti cagionati alla vittima con un'azione efferata, rivelatrice di un'indole malvagia e priva del più elementare senso d'umana pietà<sup>58</sup>. Per la configurabilità dell'aggravante è richiesto che il reo agisca con

<sup>52</sup> C. Fiore e S. Fiore, *Diritto penale*, cit., 502 s.

<sup>53</sup> T. Padovani, *Diritto penale*, cit., 313.

<sup>54</sup> F. Mantovani, *op. cit.*, 404.

<sup>55</sup> G. Marinucci, E. Dolcini e G.L. Gatta, *op. cit.*, 607.

<sup>56</sup> Cass. n. 5901/1980, cit.

<sup>57</sup> Cass. 24.2.2015, n. 8163, in *www.altalex.com*.

<sup>58</sup> Cass. 27.5.2011, n. 30285, rv 250797; Cass. 27.5.2008, n. 25276, rv 240908; Cass. 19.12.2007, n. 4495, rv. 238942; Cass. 6.7.2006, n. 32006, in rv 234785; Cass. 8.4.2003, n. 35675, in *GD* 2003, 50, 81.

la coscienza e volontà di infliggere alla vittima sofferenze aggiuntive rispetto al normale processo di causazione della morte<sup>59</sup>.

In altre decisioni si pone l'accento sulla particolare riprovevolezza e sulla superfluità, rispetto al processo causale, dei patimenti cagionati alla vittima mediante un'azione indicativa di malvagità, insensibilità e mancanza di qualsiasi sentimento di umana pietà<sup>60</sup>.

Sono state, inoltre, ricomprese nel concetto di crudeltà tutte le manifestazioni che denotino, durante l'*iter* criminoso, l'ansia dell'agente di appagare la propria volontà di arrecare dolore<sup>61</sup>.

In modo più specifico, ai fini della corretta individuazione del rapporto tra dolo d'impeto e aggravante di cui all'art. 61 n. 4 Cp, appaiono particolarmente utili le riflessioni svolte dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'inquadramento delle sevizie. Queste ultime «costituiscono azioni studiate, specificamente indirizzate finalisticamente ad infliggere alla vittima sofferenze fisiche aggiuntive, gratuite. Talvolta queste ultime, pur afferendo senza dubbio al contesto illecito, non attengono propriamente all'azione esecutiva, tipica, e sono caratterizzate dall'adozione di specifici gesti volti proprio ad infliggere patimenti efferati»<sup>62</sup>.

Paradigmatico della rilevanza dell'affermazione delle sevizie è il richiamo al carattere sadico rinvenuto, ad esempio, nel fatto di tagliuzzare i glutei, all'evidente quanto deliberato e studiato scopo di infierire con patimenti umilianti e dolorosi<sup>63</sup>. Similmente sono state ritenute sussistenti le sevizie nel caso in cui la vittima sia legata, sottoposta ad una lenta, dolorosa e spasmodica asfissia da strangolamento, brutalmente pestata con frattura di alcune costole, sfregiata con una lunga ferita sulla guancia e pure stuprata<sup>64</sup>.

Vi sono poi decisioni che non hanno operato alcuna distinzione all'interno dell'aggravante in esame ponendo in risalto le eventuali ricadute sulla vittima; così è stato affermato che «sussiste l'aggravante dell'aver agito con crudeltà e sevizie nella condotta di chi infierisce lungamente e rabbiosamente sulla vittima fino a massacrarla, con una condotta che eccede i limiti della normalità causale, essendo irrilevante che la vittima abbia potuto o meno percepire l'afflittività di tutti gli atti di crudeltà»<sup>65</sup>. Nello stesso senso è stato sostenuto che, per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 Cp, non si richiede l'attitudine della vittima del reato a percepire od avvertire

<sup>59</sup> Cass. 15.1.2013, n. 19966, in rv 256254.

<sup>60</sup> Cass. 21.6.2016, n. 25799, Stasi, in *www.altalex.com*. che richiama Cass. 27.5.2008, n. 2527, Potenza e altro, rv 240908; Cass. 9.12.2007, n. 4495, Seped, rv 224686; Cass. 10.7.2002, n. 35187, P.G., rv 222520.

<sup>61</sup> Cass. 18.1.1996, n. 1894 in CP 1997, 56.

<sup>62</sup> Cass. S.U., n. 40516/2016, cit.

<sup>63</sup> Cass. 18.1.1996, n. 1894, Fertus, rv 203808.

<sup>64</sup> Cass. n. 5901/1980, cit.

<sup>65</sup> Cass. 23.2.2006, n. 16473, in RP 2007, 3, 322 ss.

l'afflittività degli atti di crudeltà, essendo la circostanza essenzialmente imperniata sulla considerazione del comportamento dell'autore dell'illecito e sulla conseguente maggiore riprovevolezza di un *modus agendi* connotato da particolare insensibilità, spietatezza od efferatezza<sup>66</sup>.

5. Se la compatibilità tra dolo d'impeto e aggravante di cui all'art. 61 n. 4 Cp ha vissuto alterne fortune nell'applicazione giurisprudenziale, il recente intervento della Corte di Cassazione, nella più autorevole composizione, ha posto fine ai precedenti contrasti<sup>67</sup>.

Una risalente decisione aveva stabilito il principio di diritto secondo cui «l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 4 cod. pen. – l'aver usato sevizie e crudeltà verso le persone – è compatibile con il dolo d'impeto»<sup>68</sup>.

Non diversamente si orientava una successiva pronuncia secondo cui l'aggravante delle sevizie e crudeltà sarebbe ammissibile non solo rispetto al dolo d'impeto ma anche con riferimento al dolo eventuale<sup>69</sup>.

Successivamente la Corte di Cassazione ha negato la compatibilità tra il dolo d'impeto e la circostanza di cui all'art. 61 n. 4 Cp. Invero, in un caso di omicidio volontario, i giudici di legittimità – richiamando precedenti arresti<sup>70</sup> – affermano che la mera reiterazione dei colpi inferti (anche con uso di arma bianca) non possa determinare la sussistenza dell'aggravante dell'aver agito con crudeltà, se tale azione non ecceda i limiti connaturali rispetto all'evento preso di mira e non tramodi in una manifestazione di efferatezza fine a sé stessa. La mera reiterazione dei colpi (pur in un numero consistente, nel caso sottoposto all'esame della Corte) non può essere ritenuta fonte dell'aggravamento di pena e giustificare la configurabilità dell'aggravante delle sevizie e della crudeltà, qualora vi sia un contesto sorretto dal dolo d'impeto e dal finalismo omicidiario correlato a tale condizione psicologica<sup>71</sup>.

Nella stessa ottica è stata poi esclusa l'aggravante (che era stata riconosciuta dal giudice di merito) in una fattispecie di uxoricidio commesso con ben cinquantanove colpi di forbici; fatti «connotati da un evidente dolo d'impeto, funzionale al medesimo

<sup>66</sup> Cass. 10.2.1997, n. 2960 in CP 1998, 804.

<sup>67</sup> Cass. S.U. n. 40516/2016, cit. L'ordinanza di rimessione (Cass. ord. n. 18955 del 13.1.2016), consultabile su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); con nota di E. Andolfatto, *Alle Sezioni Unite la questione sulla compatibilità dell'aggravante della crudeltà con il cd. "dolo d'impeto"*, 6.6.2016, sottoponeva al supremo Collegio i contrastanti orientamenti sulla non univocità delle soluzioni offerte dalle Sezioni semplici in relazione: a) alla differenziazione tra «sevizie e crudeltà di cui all'art. 61 n. 4 Cp.»; b) alla natura soggettiva o oggettiva della stessa aggravante; c) alla necessità o meno che la vittima percepisca la sofferenza ulteriore; d) all'applicabilità dell'aggravante nelle ipotesi in cui venga accertato che l'azione delittuosa è stata posta in essere con dolo d'impeto.

<sup>68</sup> Cass. 2.7.1982, n. 435, Leanza, rv 156977.

<sup>69</sup> Cass. 29.1.2008, n. 12680, G., rv 239365.

<sup>70</sup> Cass. 24.10.2013, n. 725 rv 258358; Cass. 16.5.2012, n. 33021 rv 253527; Cass. 17.1.2005 n. 5678.

<sup>71</sup> Cass. n. 8163/2015, cit.

(ed esclusivo) finalismo e determinismo causale di uccidere» (quest'ultimo è stato desunto, tra l'altro, dalla sostituzione 'in corso d'opera' delle prime forbici con un altro paio di maggiori dimensioni)<sup>72</sup>.

In senso analogo è stato sostenuto che dalla dinamica omicidiaria (vittima colpita più volte al capo, trascinata in terra, nuovamente colpita nella stessa regione ed infine lanciata giù dalle scale della cantina, nonché i tempi di inflizione dei colpi e il mezzo utilizzato) possa dedursi che l'agente abbia agito con dolo d'impeto. Invero, l'analisi della dinamica dell'azione ha portato ad escludere che l'aggressore abbia agito con la volontà «di infliggere alla fidanzata sofferenze trascendenti il normale processo di causazione della morte, tale da costituire un elemento aggiuntivo, un "*quid pluris*" rispetto all'attività necessaria ai fini della consumazione del reato»<sup>73</sup>. Ma, in senso opposto, rispetto al numero dei colpi inferti alla vittima, è stato affermato che la reiterazione dei colpi può integrare l'aggravante dell'aver agito con crudeltà quando non sia soltanto funzionale al delitto, ma costituisca «espressione autonoma di ferocia belluina che trascende la mera volontà di arrecare la morte»<sup>74</sup>.

In tale contesto si inserisce la decisione (n. 40516/2016) delle Sezioni Unite precedentemente richiamata.

Con specifico riferimento al rapporto tra dolo d'impeto e aggravante delle sevizie e della crudeltà, sostengono i giudici di legittimità – nel contesto di una ampia indagine – che:

- a) non si scorge alcuna ragione logica, empirica o legale che consenta di escludere la compatibilità perché è ben possibile che un delitto maturato improvvisamente si estrinsechi in forme che denotano efferatezza o brutalità; e l'art. 61 n. 4 Cp non caratterizza per nulla la circostanza in una guisa che postuli una protratta ponderazione in ordine alle modalità dell'aggressione;
- b) l'introduzione nell'argomentazione della figura del dolo d'impeto è frutto di confusione e sovrapposizione tra tale forma dell'elemento soggettivo e le componenti impulsive della condotta. Infatti, la deliberazione illecita può ben essere fulminea, estemporanea ma al contempo fredda ed ordinata. Al contrario, un crimine lungamente preordinato può essere eseguito in una condizione psichica emotivamente perturbata dalla stessa drammaticità dell'atto.
- c) ciò comporta che il dolo d'impeto, designando un dato meramente cronologico, non è incompatibile con la circostanza aggravante della crudeltà

---

<sup>72</sup> Cass. 12.1.2016, n. 14810, Giannini, in *Cassazione. Ufficio del Massimario. Rassegna di giurisprudenza di legittimità 2016*, Roma 2017.

<sup>73</sup> Cass. 21.6.2016, n. 25799, cit.

<sup>74</sup> Cass. 28.5.2013, n. 27163, Brangi, rv 256476.

di cui all'art. 61 co. 1 n. 4 Cp<sup>75</sup>.

6. L'asserita compatibilità tra il dolo d'impeto e la circostanza aggravante delle sevizie e della crudeltà lascia qualche dubbio; l'affermata 'convivenza' di entità opposte (la reazione fulminea «a prescindere da qualsiasi calcolo, giudizio o ponderazione»<sup>76</sup> che connota il dolo d'impeto e l'autocontrollo o la lucidità mentale richiesti dall'inflizione delle sevizie) non è immune da qualche obiezione. Infatti, come cercheremo di dimostrare, il dolo d'impeto è strutturalmente incompatibile con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 Cp.

Innanzitutto va posto nel giusto risalto che il sintagma 'impeto' («dal lat. *impētus -us*, composto da *in* e *petĕre* "dirigersi, lanciarsi contro"») è sinonimo di empito, impulso, scatto, scoppio e denota un «improvviso moto dell'animo che spinge ad agire»; tant'è che 'd'impeto' può essere letto anche come 'd'impulso' (o impulsivamente)<sup>77</sup>.

Dunque la caratteristica principale del dolo d'impeto è data dal fatto che l'agente reagisce in modo improvviso, istintivamente, di scatto senza alcuna pausa di riflessione; negli esempi di scuola prima richiamati, il marito uccide la moglie o l'amante preso dalla rabbia, in uno scatto di gelosia. Una tale repentina reazione conferma che il fatto è stato posto in essere con dolo d'impeto e porta ad escludere la configurabilità del dolo di proposito ove, come già evidenziato in precedenza, intercorre un apprezzabile o «un considerevole lasso di tempo»<sup>78</sup> tra il sorgere dell'idea criminosa e la sua realizzazione.

Il decorso del tempo ai fini della distinzione tra dolo di proposito e dolo d'impeto rileva, com'è stato efficacemente sottolineato, «non già in sé e per sé quanto piuttosto come indizio esteriore di un interno *processo motivazionale* (presumibilmente) diverso»<sup>79</sup>. Si tratta di un aspetto essenziale che risulta poco valorizzato dalla giurisprudenza. Dolo intenzionale, dolo diretto e dolo eventuale rispecchiano il diverso ruolo giocato dalla rappresentazione e dalla volontà del fatto tipico nel processo motivazionale che spinge alla deliberazione criminosa, mentre la contrapposizione tra dolo d'impeto e dolo di proposito attiene – come abbiamo visto in precedenza<sup>80</sup> – alla presenza di motivi inibitori che si pongono in termini contrastanti con la spinta a delinquere.

<sup>75</sup> In senso adesivo alla presa di posizione della decisione dei giudici di legittimità (Cass. S.U. n. 40516/2016, cit.) e, dunque per la compatibilità del dolo d'impeto con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 Cp, cfr. G.P. De Muro, *Dolo d'impeto, aggravante della crudeltà e componenti impulsive della condotta*, in *RIDPP* 1016, 1965 ss.

<sup>76</sup> D. Piva, *op. cit.*, 364.

<sup>77</sup> Così in *Vocabolario Treccani*, consultabile sul sito [www.treccani.it](http://www.treccani.it).

<sup>78</sup> F. Antolisei, *op. cit.*, 361.

<sup>79</sup> F. Palazzo, *Corso*, cit., 303.

<sup>80</sup> V. *supra* nt. 16.

Così quando la giurisprudenza sostiene che il dolo d'impeto non esclude la lucidità, ma non richiede neppure una immediatezza assoluta della risposta allo stimolo, essendo diversi, in ogni soggetto, i tempi di reazione<sup>81</sup>, finisce per svuotare il dolo d'impeto della sua essenza.

Nel dolo d'impeto non vi è interruzione tra il sorgere dell'impulso e l'esecuzione del fatto di reato; se la reazione istantanea non è frutto di una spinta emotiva, ma è successiva, seppur non di molto, siamo al di fuori del contesto del dolo d'impeto. In quest'ultima forma di dolo non vi può essere 'scissione' tra il sorgere dell'idea criminosa e la sua esecuzione; nel momento in cui si scindono le due fasi, venendo meno l'immediatezza della reazione, si avrà un'altra forma di dolo che non può essere qualificata, però, come d'impeto. Quest'ultimo assume particolare importanza non ai fini del suo inquadramento in un'autonoma entità categoriale ma sul piano della determinazione della pena, attenendo al requisito dell'intensità come previsto dall'art. 133 co. 1 n. 3 Cp. Potendo il dolo presentare una diversa intensità ed «essendo esso graduabile ontologicamente ma anche giuridicamente (art. 133)» la valutazione del grado, e dunque la valutazione del dolo d'impeto, svolge un'importante funzione sul piano della determinazione della pena, pur non svolgendo un ruolo significativo nel governo dell'imputazione soggettiva<sup>82</sup>.

Ai fini del corretto inquadramento del dolo d'impeto, sul piano dell'intensità, rileva la «*maggiore o minore persistenza nel tempo del proposito criminoso*»<sup>83</sup> in cui si esprime il grado di distacco del reo dalla norma giuridica precettiva.

L'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 Cp ha ben altra struttura; le sevizie – per utilizzare le parole dei giudici di legittimità (sent. n. 40516/2016) – «costituiscono azioni *studiate, specificamente indirizzate finalisticamente* (corsivo nostro) ad infliggere alla vittima sofferenze fisiche aggiuntive, gratuite. Talvolta esse, pur afferendo senza dubbio al contesto illecito, non attengono propriamente all'azione esecutiva tipica, e sono caratterizzati dall'adozione di specifici gesti volti proprio ad infliggere patimenti efferati. Dunque, la figura è caratterizzata dalla specificità della misura afflittiva studiata, sadicamente indirizzata direttamente alla vittima. Parafrasando le classiche categorie del dolo d'evento, le sevizie presuppongono la architettata e finalistica volontà di infliggere sofferenze perverse. Per contro, la condotta crudele è quella che, pur non postulando una studiata predisposizione

<sup>81</sup> Cass. 30.9.2005, n. 39791, Masciovecchio, rv 232943.

<sup>82</sup> Cass. S.U., n. 40516/2016, cit., secondo cui: «La vasta letteratura sul dolo mostra alcune classificazioni prive di reale interesse da un punto di vista dogmatico. Esse, frutto di risalenti istanze descrittive, classificatorie, non svolgono un ruolo significativo nel governo dell'imputazione soggettiva, tanto che sono nel presente oggetto di scemata attenzione anche in dottrina. In tale ambito si colloca la figura del dolo d'impeto». Sui rapporti tra circostanze e il «carattere neutrale dei coefficienti indicati nell'art. 133 c.p.» cfr. T. Padovani, *Circostanze del reato*, in *DigDPen*, II, 1980, 189 ss.

<sup>83</sup> T. Padovani, *Diritto penale*, cit., 257.

finalizzata a cagionare, per qualche verso, un male aggiuntivo, eccede rispetto alla normalità causale e mostra l'efferatezza che costituisce il nucleo della fattispecie aggravante.

La locuzione adoperata nell'art. 61 n. 4 Cp – «l'aver adoperato sevizie» – è supportata, come puntualmente affermato dalla Corte di Cassazione nella decisione appena richiamata, dal dolo intenzionale; allo stesso modo «l'aver agito con crudeltà» va al di là di della 'normalità causale' richiesta per l'evento e si connota per l'efferatezza della condotta.

Si tratta di caratteristiche antitetiche e inconciliabili rispetto a quelle che connotano il dolo d'impeto, perché hanno una diversa intensità: nel caso delle sevizie l'agente agisce sì «*allo scopo di realizzare il fatto*»<sup>84</sup>, ma con un apporto volitivo diverso.

Appare difficilmente sostenibile sul piano dommatico che il soggetto che agisca impulsivamente e, quindi, con dolo d'impeto, possa avere la lucidità per 'studiare' e, conseguentemente, scegliere lo strumento e/o il modo più appropriato per arrecare alla vittima particolari patimenti o sofferenze. Nella misura in cui opera una tale scelta evidentemente non si trova più nella condizione di colui che agisce in seguito ad un impulso irrefrenabile.

Tra il dolo d'impeto e il dolo dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 Cp insiste un processo motivazionale diverso che fonda un differente momento volitivo. La volontà – è stato evidenziato a proposito delle varie forme in cui si atteggia il dolo – è sempre presente, e la differenza «riguarda l'intensità del rapporto che intercede tra la decisione di agire e le dinamiche concrete dell'offesa»<sup>85</sup>.

Valga l'esempio di scuola, precedentemente evocato, del marito tradito che scopre la moglie tra le braccia dell'amante e preso dalla gelosia uccide entrambi nell'immediatezza del fatto (ipotesi di dolo d'impeto); dopo aver scoperto i due amanti, il soggetto tradito decide di uccidere entrambi, cosa che avviene in un tempo relativamente breve (in questo caso non potrà parlarsi di dolo d'impeto, ma di dolo di proposito); nei giorni successivi, il marito si apposta sotto l'abitazione dell'amante della moglie, dopo essersi nascosto ed aver preordinato il fatto, aspetta il rientro a casa del rivale per ucciderlo (dolo premeditato in presenza dei requisiti cronologici e ideologici)<sup>86</sup>.

Alla stessa maniera, le modalità dell'azione integrative del 'fatto' possono essere una conferma dello stato particolare in cui si trovava l'agente oppure denotare un

<sup>84</sup> G. Marinucci, E. Dolcini e G.L. Gatta, *op. cit.*, 345.

<sup>85</sup> G. De Francesco, *op. cit.*, 423.

<sup>86</sup> Cass. S.U. 18.12.2008, n. 337, rv 2415759, secondo cui gli elementi costitutivi della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso – elemento di natura cronologica – tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine – elemento di natura ideologica –. Nello stesso senso, più recentemente Cass. 22.11.2016, n. 49577, in *www.neldiritto.it*.



*animus* diverso<sup>87</sup>.

In particolare, com'è stato recentemente evidenziato, ai fini del corretto inquadramento del comportamento dell'agente, occorre effettuare un giudizio che, valorizzando le specifiche modalità della condotta, stabilisca se ad incidere causalmente siano state componenti impulsive o strettamente volitive<sup>88</sup>. Nel caso di delitti omicidiari, ad esempio, «una confusa ripetizione di colpi potrebbe costituire l'indice di un agire aggressivo in un'occasione che ne abbia costituito la mera ragione scatenante; mentre la scelta di un determinato mezzo tra quelli a disposizione ovvero della sede delle lesioni, così come la produzione di sofferenze morali obbiettivamente eccedenti rispetto all'evento, si presenterebbero meglio ad esprimere la specifica volontà aggiuntiva della crudeltà di esecuzione»<sup>89</sup>.

Invero, il numero dei colpi (Tizio esplose, in rapida sequenza tutti i proiettili di cui è dotata l'arma) rinvenuti sul corpo della vittima nell'immediatezza del fatto confermano una reazione impulsiva dell'agente, che in preda alla collera preme ripetutamente e velocemente il grilletto della pistola; diversamente se l'agente esplose i colpi attingendo volutamente organi non vitali con lo scopo di prolungarne la sofferenza e la morte sopraggiunge a distanza di tempo dal primo colpo. Ancor di più se l'arma utilizzata è da taglio e la morte sopravviene non in seguito alla prima pugnalata ma per effetto di un lento dissanguamento cagionato dalle numerose ferite inferte da Tizio che, con accortezza, ha evitato di attingere organi vitali. La valutazione e, dunque, la scelta da parte dell'agente delle soluzioni per infliggere patimenti alla vittima, del tutto ultronei rispetto all'evento morte perseguito, evidenziano l'assenza di quella 'repentinità' (tra il proposito criminoso improvvisamente insorto e l'esecuzione) evocata dalla Corte nella sentenza n. 40516/2016.

Le modalità dell'azione, la qualità e l'entità delle sofferenze inflitte, la scelta, nell'esempio prima richiamato, di tagliuzzare i glutei della vittima dopo averle tolto i pantaloni e, in modo più significativo, il tempo impiegato dall'agente per portare a termine la risoluzione criminosa, rispecchiano un soggetto che agisce con mente lucida, razionale, nella piena capacità di determinarsi per perseguire lo scopo di infliggere sofferenze aggiuntive alla vittima; denotano, cioè, una interruzione

---

<sup>87</sup> Estranei alla struttura del dolo sono gli aspetti affettivi (emozioni, affetti, motivi di qualsivoglia natura) che stanno a 'monte' della decisione di agire, o accompagnano o seguono la realizzazione del fatto. In via di principio, gli elementi emozionali non servono a fondare il dolo, né valgono ad escluderlo, ma possono assumere rilievo ai fini della commisurazione della pena, in tal senso cfr. D. Pulitanò, *Diritto penale*, cit., 263; sulla rilevanza dei motivi ai fini della determinazione della pena già E. Dolcini, *La commisurazione della pena*, Padova 1984, 330 ss.; sulla distinzione tra 'moventi' e 'scopi' v. A. Malinverni, *Scopo e movente*, cit., 67 ss.; per un'indagine che valorizza anche il dibattito psichiatrico sugli stati emotivi e passionali, nonché sulle forme più esasperate (da *raptus* alla monomania omicida) v. G.M.P. Surace, *Il delitto d'impeto. Scenari psicopatologici, criminologici e forensi sul crimine efferato da impulso irresistibile*, Catanzaro 2005, 17 ss.

<sup>88</sup> In tal senso cfr. D. Piva, *op. cit.*, 365.

<sup>89</sup> Così D. Piva, *op. cit.*, 365.

dell'iniziale dolo d'impeto a cui subentra un'altra forma di dolo. In tali ipotesi, l'indubbia configurabilità dell'aggravante delle sevizie e della crudeltà va ascritta all'agente non richiamando l'insostenibile compatibilità dommatica con il dolo d'impeto ma, più correttamente, ancorandola ad altra fisionomia di dolo. La forma del dolo deve «in ogni caso individuarsi in rapporto alla singola condotta anche quando questa rientri in un disegno più vasto»<sup>90</sup>. Solo l'analisi delle dinamiche dell'azione potrà determinare la tipologia di dolo del caso concreto (che, in base al tempo intercorso, può essere individuato verosimilmente nel dolo di proposito), perché – come sostiene puntualmente la giurisprudenza (sent. n. 40516/2016) – con riferimento a quest'ultima forma «il coefficiente psicologico è più forte, giacché più viva è la coscienza dell'atto e delle sue conseguenze».

# ILP

---

<sup>90</sup> S. Prosdocimi, *Reato doloso*, in *DigDPen*, XI, 1996, 246.